

ALLEGATO D: SCHEMA DI CONVENZIONE

TRA

-Il Comune di Verona, in persona del Dirigente Servizi Sociali....., domiciliata presso la sede in, Via/Piazzaanche solo “*Comune*” o “*Ente affidante*” o “*Amministrazione procedente*”

E

-....., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in, alla via/piazza, n. (CAP), p. iva, C.F., iscritta nel con il numero anche solo “*Ente Attuatore Partner*” o “*EAP*” / “*Ente Coordinatore Partner*”
o *ECP*
* * *

Premesso che con Avviso pubblicato sul proprio sito, nella sezione “Amministrazione trasparente”, in data .././../., in esecuzione della determina n. ... del .././... l'Amministrazione procedente ha indetto la procedura ad evidenza pubblica per avviare la co-progettazione e individuare gli Enti del Terzo Settore , cui affidare le attività ivi indicate per la gestione del servizio, ai sensi dell'art. 55 CTS.

Richiamati:

- la D.D. n. ... del .././... di approvazione dell'Avviso pubblico e dei relativi Allegati ai fini della ricezione delle domande di partecipazione da parte degli Enti del Terzo Settore (in avanti anche solo “ETS”) volte alla procedura ad evidenza pubblica di co-progettazione;
- la D.D. n. ... del .././... di conclusione del procedimento più volte richiamato ad esito del quale è stato definito in modo condiviso e nel rispetto dell'evidenza pubblica il partenariato funzionale all'attuazione del progetto unitario, posto a base della procedura di co-progettazione, come da relativo verbale

Rilevato, infine, che la verifica del possesso dei requisiti dei soggetti attuatori degli interventi – autodichiarati nell'ambito della procedura ad evidenza pubblica – ha dato esito positivo e pertanto può procedersi con la sottoscrizione della convenzione mediante la quale regolare i reciproci rapporti fra le Parti.

Visti:

- l'art. 118, quarto comma, della Costituzione;
- la legge n. 136/2010 e ss. mm.;
- la legge n. 106/2016 c.d. riforma del Terzo Settore;

- il D.Lgs. n. 117/2017 e ss. mm. codice del Terzo Settore;
- la legge n. 241/1990 e ss. mm. ed in particolare l'art. 11;
- il D.Lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
- la sentenza n. 131/2020 della Corte Costituzionale
- lo Statuto comunale, con particolare riguardo all'art. 43,

Tanto premesso,

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto della Convenzione

1. Oggetto del presente accordo, sottoscritto fra le Parti, è la regolamentazione del rapporto di collaborazione, finalizzato alla realizzazione degli interventi di animazione socio-culturale ed educativi proposti da Enti del Terzo Settore da realizzarsi presso le sedi dei Centri per le Famiglie del Comune di Verona “Spazio Famiglie” e “Famiglie in Settimana” come elaborato all'interno del Tavolo di co-progettazione, in relazione al Documento Progettuale (DP) posto a base della procedura ad evidenza pubblica.
2. A tale ultimo proposito, i documenti richiamati nelle Premesse sono allegati al presente accordo sub “..” per farne parte integrante e sostanziale.
3. Gli EAP/ECP, con la sottoscrizione della presente Convenzione, si impegnano affinché le attività co-progettate con il Comune di Verona siano svolte con le modalità convenute e per il periodo concordato.
4. In ragione di quanto precede, gli EAP/ECP assumono l'impegno di apportare agli interventi tutte le necessarie migliorie, che saranno concordate, nel corso del rapporto convenzionale per assicurare la migliore tutela dell'interesse pubblico, fermo restando quanto previsto dall'Avviso pubblico e dai relativi Allegati, e nello spirito tipico del rapporto di collaborazione attivato con la co-progettazione.
5. Ai fini della valutazione dei risultati della gestione del servizio, vanno tenuti in massima considerazione gli obiettivi individuati nel Progetto Definitivo ed i relativi indicatori.

Art. 2 – Durata della Convenzione

La presente Convenzione ha validità dalla data di sottoscrizione fino al 31 agosto 2029, salvo eventuale proroga.

Art. 3 – Risorse messe a disposizioni dalle parti

- 1) Per realizzare le finalità e gli obiettivi degli interventi, l'Ente partner mette a disposizione le risorse strumentali (attrezzature e mezzi), umane proprie (personale dipendente, volontario e/o prestatori d'opera intellettuale e/o di servizio, etc., operanti a qualunque titolo), e finanziarie individuate nel Progetto Definitivo.
- 2) Per la realizzazione degli interventi previsti dall'Avviso il Comune di Verona metterà a disposizione dell'Ente partner le seguenti risorse:
 - anno 2026 € 31.000,00

Comune di Verona

Direzione Servizi Sociali

Vicolo S. Domenico, 13/B - 37122 Verona

Tel. 045 8078046/8364 – Fax 045 8009095

E-Mail servizi.sociali@comune.verona.it

Codice Fiscale e Partita IVA 00215150236

www.comune.verona.it

- anno 2027 € 127.500,00
- anno 2028 € 127.500,00
- anno 2029 € 96.500,00

L'Amministrazione precedente mette inoltre a disposizione i seguenti beni dislocati sul territorio delle Circoscrizioni:

- Spazio Famiglie sito in via della Diga 17, presso Corte Molon in 1^a Circoscrizione, costituito da n. 3 locali al piano terra con ampiezza da 26 a 28 mq cadauno e 1 salone di circa 90 mq al primo piano; entrambi i piani sono dotati di servizi igienici; ampio giardino esclusivo all'esterno;
- Famiglie in Settima che si trova in Piazza Frugose 7b, a San Michele Extra, in 7^a Circoscrizione, interamente al piano terra, costituito da n. 2 locali di circa 60 mq cadauno, un ripostiglio di circa 20 mq e servizi igienici; si affaccia sulla piazza del quartiere con spazi non esclusivi.

3) Si precisa che l'importo corrispondente alle risorse, a vario titolo, messe a disposizione dal Comune di Verona, **costituisce il massimo importo erogabile dall'Amministrazione precedente e deve, pertanto, intendersi comprensivo di IVA**, se e nella misura in cui è dovuta, ai sensi della normativa vigente.

Art. 4 – Risorse umane adibite alle attività di Progetto

- 1) Le risorse umane, impiegate nelle attività, sono quelle risultanti dal Progetto Definitivo.
- 2) Il personale del *Soggetto Attuatore (EAP/ECP)*, operante a qualunque titolo nelle attività, risponde del proprio operato.
- 3) Il Responsabile-Coordinatore di progetto, come individuato nell'ambito della procedura di co-progettazione sarà, oltre al referente del Comune di Verona, il referente per i rapporti con il Comune di Verona all'interno della Cabina di regia come definita nell'art. 8, che vigilerà sullo svolgimento delle attività secondo modalità e termini ritenuti efficaci
- 4) Con la sottoscrizione della presente Convenzione l'Ente partner si impegna a rispettare tutte le vigenti norme contrattuali, regolamentari, previdenziali, assicurative e di sicurezza dei luoghi di lavoro. Il rapporto con il personale dipendente o prestatori d'opera intellettuale o di servizio o di collaboratori ad altro titolo è regolato dalle normative contrattuali, previdenziali, assicurative, fiscali vigenti in materia.
- 5) Si applica, altresì, per i soggetti tenuti alla relativa osservanza, il CCNL sottoscritto dalle OO.SS. maggiormente rappresentative.
- 6) L'Ente partner è inoltre tenuto a garantire, in caso di necessità, la sostituzione delle risorse umane con altre di pari competenza, professionalità ed esperienza, informandone tempestivamente il Comune di Verona con la contestuale trasmissione del relativo *curriculum vitae*.
- 7) Tutto il personale svolgerà le attività con impegno e diligenza i propri compiti, favorendo a tutti i livelli una responsabile collaborazione in armonia con le finalità e gli obiettivi della presente convenzione, nonché della specifica natura giuridica del rapporto generato in termini di collaborazione.

Comune di Verona

Direzione Servizi Sociali

Vicolo S. Domenico, 13/B - 37122 Verona

Tel. 045 8078046/8364 – Fax 045 8009095

E-Mail servizi.sociali@comune.verona.it

Codice Fiscale e Partita IVA 00215150236

www.comune.verona.it

Art. 5 – Assicurazioni

1. L'Ente partner è l'unico e il solo responsabile nei rapporti con gli utenti e con i terzi in genere per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività progettuali.

2. L'Ente partner è responsabile civilmente e penalmente di tutti i danni di qualsiasi natura che possano derivare a persone o cose legate allo svolgimento delle attività progettuali, con la conseguenza che esso solleva il Comune da qualunque pretesa, azione, domanda od altro che possa derivargli, direttamente od indirettamente, dalle attività della .

3. L'Ente partner, con effetto dalla data di decorrenza della presente Convenzione e per tutta la durata della Convenzione medesima, suoi rinnovi o proroghe, qualora si avvalgano di volontari, si obbligano a stipulare e mantenere in vigore con primaria Compagnia di Assicurazioni autorizzata dall'IVASS all'esercizio del ramo RCG un'adeguata polizza ai sensi dell'art. 18 del Dlgs 117/2017 per la Responsabilità Civile verso Terzi **connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato** (tra i terzi vanno annoverati il Comune di Verona e tutti i suoi dipendenti e collaboratori) in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione alle attività oggetto della presente Convenzione, comprese tutte le operazioni ed attività necessarie, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata, per un massimale unico e per sinistro non inferiore a €. 3.000.000,00.

Come previsto dal citato art. 18 del Dlgs 117/2017 e riportato nel Progetto definitivo, dette spese assicurative sono rimborsabili dal Comune di Verona.

4. L'Ente partner potrà eventualmente dimostrare l'esistenza di una polizza di Responsabilità Civile verso Terzi, già attivata, avente le medesime caratteristiche di cui al punto 3. In tal caso, si dovrà essere in possesso di idonea appendice al contratto (appendice di precisazione) nella quale si espliciti che la polizza in questione è efficace anche per il servizio oggetto della presente convenzione, richiamandone l'oggetto, tutte le specifiche ed il massimale, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri né limiti per massimale annuo, impegnandosi a mantenerla valida ed efficace per l'intera durata della Convenzione.

5. In alternativa alla polizza o all'appendice potrà essere prodotta dichiarazione della compagnia assicurativa che attesti l'esistenza della polizza, la durata, l'oggetto, tutte le specifiche ed il massimale e che la polizza sottoscritta soddisfi i requisiti richiesti nella presente convenzione.

6. Rimane inteso che l'Ente partner assumerà a proprio carico il risarcimento dei danni imputabili a responsabilità propria e/o delle persone delle quali deve/devono rispondere a norma di Legge qualora detti danni non rientrino in copertura o siano parzialmente risarciti a causa di franchigie o altri scoperti e/o deficienze di copertura.

7. Copia delle suddette polizze dovrà essere consegnata al Comune. La mancata presentazione delle polizze o il loro mancato adeguamento entro i termini stabiliti dal Comune

Comune di Verona

Direzione Servizi Sociali

Vicolo S. Domenico, 13/B - 37122 Verona

Tel. 045 8078046/8364 – Fax 045 8009095

E-Mail servizi.sociali@comune.verona.it

Codice Fiscale e Partita IVA 00215150236

www.comune.verona.it

qualora, a seguito di verifiche d'ufficio, non dovessero risultare conformi a quanto prescritto dal presente articolo, comporta la risoluzione della presente Convenzione ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile con conseguente revoca del contributo concesso. La consegna delle polizze costituisce presupposto imprescindibile per l'avvio delle attività dei Centri.

Art. 6 – Finanziamento per la realizzazione degli interventi, rendicontazione e tracciabilità dei flussi finanziari (da completare in base a quanto stabilito nel Tavolo di coprogettazione)

1. Il contributo non sarà erogato nel caso in cui l'attività progettuale oggetto di finanziamento non sia stata realizzata o sia stata realizzata in forma sostanzialmente diversa dal Progetto Definitivo, senza previo accordo con il Comune.
2. La liquidazione dei rimborsi all'Ente partner da parte del Comune è subordinata al corretto completamento delle procedure amministrative e contabili di legge e di regolamento proprie degli Enti locali, tra le quali la verifica della regolarità contributiva, per gli Enti a ciò tenuti, con l'acquisizione del D.U.R.C. ed, in generale, alla sussistenza dei presupposti che ne condizionano l'esigibilità.
3. L'Ente partner assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge n. 136/2010. A tal fine essi rendono al Comune formali dichiarazioni di conto corrente dedicato. I conti correnti bancari o postali dedicati o altri strumenti di pagamento idonei a garantire la tracciabilità della spesa, utilizzati, anche in via non esclusiva, per il pagamento delle spese ammesse a finanziamento e per l'accreditamento del contributo concesso, devono essere intestati o cointestati agli Enti. Ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136/2010, costituisce causa di risoluzione del rapporto convenzionale il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento.
4. Le voci di spesa indicate nel Progetto Definitivo possono essere rimodulate nel corso delle attività a seconda delle esigenze che si riscontreranno e che verranno validate e valutate dalla Cabina di regia.
5. L'Ente partner si impegna a presentare, con cadenza semestrale, il report dettagliato delle attività svolte, comprensivo della rendicontazione finanziaria dell'utilizzo delle risorse assegnate a quota di cofinanziamento.

Art. 7 – Principio di buona fede

1. Con la sottoscrizione del presente accordo, le Parti assumono l'impegno, in attuazione del principio di buona fede e collaborazione alla base dell'accordo stesso, ad interagire tra loro e comunicarsi reciprocamente le criticità e le problematiche al momento del loro insorgere al fine di poter scongiurare, ove possibile, interruzioni anche temporanee delle attività, eventi che

Comune di Verona

Direzione Servizi Sociali

Vicolo S. Domenico, 13/B - 37122 Verona

Tel. 045 8078046/8364 – Fax 045 8009095

E-Mail servizi.sociali@comune.verona.it

Codice Fiscale e Partita IVA 00215150236

www.comune.verona.it

possano comprometterne la qualità ed in generale creare danno o disagio ai destinatari delle azioni di progetto.

2. Le parti affermano il loro impegno a contribuire fattivamente al raggiungimento degli scopi e degli obiettivi di rilievo pubblico previsti dal Progetto definitivo, ciascuno relativamente agli ambiti di propria pertinenza a termini della presente Convenzione.

Art. 8 - Cabina di regia

1. La titolarità e la direzione del progetto rimane in capo al Comune.

2. Per assicurare nel corso dell'intera durata della presente convenzione la massima rispondenza in termini di efficacia ed efficienza delle attività progettuali all'interesse di carattere generale perseguito con la Convenzione stessa, viene istituita una Cabina di regia la cui composizione sarà indicata nel Progetto Definitivo.

3. La Cabina di regia svolge funzioni di monitoraggio del Progetto definitivo, seguendone l'andamento nelle sue varie fasi di attuazione in un'ottica di miglioramento dei servizi per il raggiungimento degli obiettivi finali con la possibilità di apportare in corso d'opera tutte le modifiche e le implementazioni che si rendessero utili o necessarie, nell'ambito delle risorse disponibili.

Art. 9 – Monitoraggio delle attività oggetto della convenzione (da redigere in base a quanto stabilito nel Tavolo di coprogettazione)

Art. 10 – Trattamento dei dati personali

1. I dati personali dei contraenti contenuti nel presente atto sono trattati per le finalità correlate alla stipula ed all'esecuzione della convenzione, in attuazione dei compiti di interesse pubblico perseguiti dal Comune di Verona conformemente al Regolamento UE/2016/679.

N.B. In caso di trattamento affidato all'esterno, vanno inseriti anche i seguenti commi 2 e 3 e va sottoscritto lo schema di accordo di cui alla circolare n. 27 del 26/06/2018.

2. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 28 del Regolamento UE/2016/679, il contraente affidatario del servizio/lavoro prende atto che l'affidamento comporta l'assunzione del ruolo di responsabile del trattamento dei dati personali di cui venga a conoscenza, nel corso dell'esecuzione degli obblighi previsti nel presente contratto. In relazione al suddetto trattamento si impegna ad adempiere ai compiti indicati nell'accordo sottoscritto in atti, che forma parte integrante del presente contratto pur non essendo materialmente allegato.

3. Qualora il responsabile del trattamento intenda ricorrere a un altro responsabile (cosiddetto sub-responsabile), si impegna a chiedere preventivamente una autorizzazione scritta, specifica o generale, al titolare del trattamento (Comune di Verona), in conformità all'articolo 28 comma 2 del Regolamento UE/2016/679. In tale ipotesi, su tale altro responsabile ricadono

Comune di Verona

Direzione Servizi Sociali

Vicolo S. Domenico, 13/B - 37122 Verona

Tel. 045 8078046/8364 – Fax 045 8009095

E-Mail servizi.sociali@comune.verona.it

Codice Fiscale e Partita IVA 00215150236

www.comune.verona.it

gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel presente contratto tra il titolare e il responsabile ai sensi dell'articolo 28 comma 4 del Regolamento UE/2016/679.

Articolo 11 – Riservatezza nei confronti dei terzi

Le Parti si obbligano, ciascuna per la propria parte di competenza, a non divulgare dati, documenti, notizie o informazioni di carattere riservato acquisite a seguito ed in relazione alle attività oggetto della presente convenzione, impegnandosi altresì ad utilizzarli esclusivamente per il raggiungimento delle finalità della medesima convenzione, salvi gli adempimenti dettati dalla vigente normativa in materia di trasparenza e pubblicità degli atti propria di ciascuna Parte. In particolare, le Parti si obbligano ad osservare e far osservare la massima riservatezza nei confronti di terzi sui fatti, dati, documenti, identità e qualsiasi altra informazione di cui esse possano venire a conoscenza in virtù della presente Convenzione, riguardanti i soggetti beneficiari degli interventi e che possano anche indirettamente portare allo loro individuazione.

Art. 12 – Divieto di cessione e vicende soggettive degli Enti

1. È fatto divieto di cedere anche parzialmente la presente Convenzione. Parimenti è fatto divieto di trasferire o cedere, totalmente o parzialmente, lo svolgimento delle attività progettuali al di fuori dei rapporti di partenariato individuati in sede di co-progettazione. È inoltre vietata la stipulazione di contratti di associazione in partecipazione.

2. Non sono considerate cessioni, ai fini della presente Convenzione, le modifiche di sola denominazione sociale o di ragione sociale o i cambiamenti di sede, purché il nuovo soggetto venga espressamente indicato subentrante nella presente Convenzione ed assentito dal Comune.

3. Nel caso di trasformazioni o ristrutturazioni dell'Ente partner (anche in relazione ai singoli enti del raggruppamento o consorzio) incluse fusioni, scissioni, acquisizioni o insolvenze, il subentro nella presente Convenzione deve essere prioritariamente autorizzato dal Comune previa verifica che il nuovo soggetto soddisfi i requisiti ed i criteri di selezione originariamente stabiliti in sede di procedimento di co-progettazione. L'esecuzione della Convenzione anche parzialmente ad opera di terzi dovrà essere in ogni caso autorizzata dal Comune.

4. L'Ente partner si obbliga a comunicare tempestivamente al Comune le proprie vicende modificative ed organizzative che dovessero eventualmente insorgere, al fine di consentire al Comune di poter effettuare le conseguenti verifiche del caso.

5. In caso di assenza dei presupposti per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 3 del presente articolo o l'inosservanza del presente articolo da parte degli Organismi, comporta la

Comune di Verona

Direzione Servizi Sociali

Vicolo S. Domenico, 13/B - 37122 Verona

Tel. 045 8078046/8364 – Fax 045 8009095

E-Mail servizi.sociali@comune.verona.it

Codice Fiscale e Partita IVA 00215150236

www.comune.verona.it

facoltà del Comune di dichiarare la risoluzione della presente Convenzione ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile con conseguente revoca del contributo concesso.

Art. 13 – Inosservanze e sanzioni

1. Qualora emergano inosservanze da parte dell'Ente partner rispetto alla presente Convenzione o al Progetto Definitivo o alle indicazioni fissate dal Comune o, comunque, nel caso in cui le attività progettuali siano svolte, anche solo in parte, in modo irregolare, negligente, inefficiente, imprecisa, non accurata, in ritardo o non in conformità a quanto concordato, o, ancora, in caso di inidoneità del comportamento degli operatori coinvolti od in qualsiasi altra ipotesi di non corretta esecuzione delle attività in modalità tali da subire comunque una valutazione negativa da parte del il Comune, quest'ultimo potrà contestare per iscritto l'inosservanza all'Ente interessato chiedendo chiarimenti in ordine alle cause che l'hanno determinata, invitandolo ad ovviare all'inosservanza contestata e a rimuoverne le cause, ad adottare le misure più idonee per garantire che le attività vengano svolte in conformità, e a fissare un termine, di volta in volta assegnato, entro il quale dovranno pervenire le eventuali controdeduzioni.

2. Ove a seguito della procedura sopra indicata, non pervenisse riscontro o le controdeduzioni non fossero ritenute congrue od accettabili e/o non si proceda a sanare le criticità riscontrate o ad ottemperare a quanto richiesto, il Comune applicherà, per ogni inosservanza, una sanzione, ad insindacabile giudizio del Comune stesso, di importo compreso tra un minimo dello 0,1‰ (zerovirgolaunopermille) ed un massimo del 10% (diecipercento) dell'ammontare del contributo assegnato, in ragione della gravità dell'inosservanza, dei disguido/disservizio provocato e del ripetersi delle manchevolezze. L'applicazione e/o il versamento delle sanzioni non esonera in nessun caso l'Organismo interessato dall'obbligo di rimuovere tempestivamente la causa dell'inosservanza dal momento della contestazione e a svolgere le concordate attività in piena conformità, ivi inclusa quella per la quale si è reso inadempiente.

3. Ad insindacabile facoltà del Comune, il valore delle sanzioni potrà essere decurtato dal contributo pubblico assegnato.

4. L'applicazione delle sanzioni non impedisce la rifusione di eventuali danni o maggiori somme che il Comune dovesse eventualmente sostenere durante la gestione per fatto dell'Ente partner.

5. In ogni caso, qualora in sede di realizzazione del progetto si riscontrino significativi disallineamenti e/o ritardi nell'avanzamento finanziario della spesa o nei risultati previsti, il Comune si riserva la facoltà di adottare ogni provvedimento utile ad assicurare l'efficacia e l'efficienza delle attività, non ultima la revoca del contributo riconosciuto.

Art. 14 – Risoluzione e revoca del contributo

Comune di Verona

Direzione Servizi Sociali

Vicolo S. Domenico, 13/B - 37122 Verona

Tel. 045 8078046/8364 – Fax 045 8009095

E-Mail servizi.sociali@comune.verona.it

Codice Fiscale e Partita IVA 00215150236

www.comune.verona.it

1. Oltre ai casi previsti in altri articoli del presente accordo, qui richiamati, il Comune si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente la presente Convenzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile a tutto danno e rischio dell'Ente interessato, con conseguente revoca del contributo concesso, nelle seguenti ipotesi, anche senza la preventiva applicazione delle sanzioni previste all'art. 13, con salvezza della rifusione delle spese e danni subiti e di ogni altra azione che ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi:

- scioglimento, messa in liquidazione, apertura di una procedura concorsuale o di fallimento;
- mancanza o perdita anche di uno solo dei requisiti necessari per lo svolgimento delle attività concordate o che ne hanno giustificato l'assegnazione o, comunque, necessari per la stipula della presente Convenzione, ivi inclusi i requisiti richiesti dalla legge e dalla documentazione della procedura pubblica di co-progettazione;
- non veridicità di una o più dichiarazioni rilasciate;
- mancata attivazione delle attività ai sensi dell'art. 3;
- dopo tre formali contestazioni che abbiano dato luogo all'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 13 o, comunque, se l'ammontare complessivo delle sanzioni applicate supera il 10% dell'ammontare del contributo assegnato;
- abbandono o cessazione o non completamento della realizzazione delle attività progettuali;
- interruzione, sospensione o modifica, non previamente autorizzate, delle attività progettuali;
- violazione delle norme in materia: di pagamento delle imposte e tasse; contributiva, previdenziale o assicurativa; di sicurezza sui luoghi di lavoro; di rapporto di lavoro e di CCNL applicabile;
- violazioni di leggi, regolamenti, ordinanze o prescrizioni delle Autorità competenti;
- inottemperanza a quanto previsto dalla legge n. 124/2017, articoli 125 e seguenti, laddove applicabili;
- gravi inadempienze nell'attività di reporting (intermedia e/o finale) e/o nella comunicazione dei dati, informazioni e documenti inerenti il monitoraggio e/o di rendicontazione delle spese, sia sotto il profilo del mancato invio sia sotto il profilo della non conformità della documentazione alle previsioni della presente Convenzione;
- gravi irregolarità contabili rilevate in sede di controllo della rendicontazione;
- rifiuto di collaborare nell'ambito delle attività di monitoraggio, verifica e controllo;
- recesso non giustificato dalla presente Convenzione;
- erogazione della attività progettuali a favore di destinatari diversi da quelli previsti dal progetto;
- difformità tra il progetto approvato e la sua realizzazione, in termini qualitativi e/o quantitativi;
- inosservanze ritenute gravi dal Comune, a suo insindacabile giudizio, tali da rendere insoddisfacente l'attività o comprometterne la buona riuscita o che ne pregiudicano il livello qualitativo. A titolo esemplificativo e non esaustivo, sono considerati gravi inadempimenti: i comportamenti tenuti nei confronti del Comune, degli utenti ed in generale dei terzi caratterizzati da imperizia, negligenza, inosservanza di leggi, regolamenti e disposizioni relative alle attività svolte; l'utilizzo di personale anche volontario inadeguato, inadatto o privo di titolo specifico laddove richiesto; responsabilità per infortuni e danni; qualsiasi altra

Comune di Verona

Direzione Servizi Sociali

Vicolo S. Domenico, 13/B - 37122 Verona

Tel. 045 8078046/8364 – Fax 045 8009095

E-Mail servizi.sociali@comune.verona.it

Codice Fiscale e Partita IVA 00215150236

www.comune.verona.it

fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il rapporto con il Comune.

2. La risoluzione si verificherà di diritto con effetto immediato qualora il Comune comunichi per iscritto all'Ente interessato la volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa.

3. In caso di risoluzione della Convenzione, l'Ente interessato si impegna a fornire a richiesta del Comune tutta la documentazione e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione degli interventi progettuali, ponendo in essere ogni attività necessaria per assicurare la loro continuità. Nel caso di risoluzione l'Ente ha diritto soltanto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per le attività regolarmente eseguite fino al ricevimento della comunicazione di cui al comma 2, secondo quanto previsto dalla presente Convenzione.

4. Nel caso in cui una somma erogata all'Ente beneficiario debba essere recuperata in tutto o in parte, lo stesso si impegna a restituire al Comune la somma in questione nel termine concesso dal Comune medesimo, anche se l'Ente beneficiario non sia stato il destinatario finale della somma erogata.

5. Se la disposizione di recupero non è onorata nei tempi previsti, le somme da restituire al Comune potranno essere recuperate, con salvezza di ogni eventuale maggiorazione per interessi, tramite compensazione diretta con le somme ancora dovute all'Ente interessato, dopo averlo informato per iscritto. Resta inteso che qualora intervengano ragioni di interesse pubblico che non consentano di differire il recupero delle somme alla scadenza del termine concesso, il Comune potrà provvedere, tramite compensazione diretta, al recupero immediato.

6. L'Ente partner a mezzo della sottoscrizione della presente Convenzione, manifesta sin d'ora pieno ed incondizionato consenso alle modalità di compensazione diretta sopra descritte.

Art. 15– Recesso del Comune

1. Nel caso di sopravvenienze normative o autorizzative o qualora nel corso di svolgimento delle attività progettuali intervengano fatti o provvedimenti che modifichino sostanzialmente la situazione esistente all'atto della stipula della presente Convenzione oppure che ne rendano oggettivamente impossibile la conduzione a termine o per mutate esigenze organizzative o, comunque, per motivi di interesse pubblico che abbiano incidenza sull'espletamento delle attività progettuali, Il Comune, a suo insindacabile giudizio, ha facoltà di recedere unilateralmente dalla presente Convenzione, in tutto o in parte ed in qualunque momento e stato di esecuzione, dandone comunicazione scritta all'Ente partner. Il recesso ha effetto dal trentesimo giorno solare dalla data di ricevimento di tale comunicazione o dal giorno nella stessa indicato nel caso di impossibilità di rispettare tale preavviso.

2. In caso di recesso, L'Ente partner ha diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per le attività progettuali regolarmente espletate fino al ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, secondo quanto previsto dalla presente Convenzione.

Comune di Verona

Direzione Servizi Sociali

Vicolo S. Domenico, 13/B - 37122 Verona

Tel. 045 8078046/8364– Fax 045 8009095

E-Mail servizi.sociali@comune.verona.it

Codice Fiscale e Partita IVA 00215150236

www.comune.verona.it

3. Il presente accordo può inoltre essere sciolto in qualunque momento per mutuo consenso di tutte le Parti manifestato e sottoscritto, senza alcun onere per le stesse Parti.

Art. 16 – Preventivo esame della Cabina di regia delle criticità o irregolarità emerse in corso di esecuzione

1. Le parti si impegnano a sottoporre al preventivo esame della Cabina di regia tutti i fatti e le situazioni che possono inficiare il pieno raggiungimento degli obiettivi della presente convenzione e del PD allegato, o che possano comportare l'applicazione delle sanzioni o dei provvedimenti di revoca o il recesso previsti dagli artt. 13, 14 e 15.

Art. 17 – Estensione degli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici

1. In applicazione dell'art. 17 del D.P.R. n. 62/2013, così come modificato dal DPR 81/ 2023, l'Ente partner si obbliga, nell'esecuzione della presente Convenzione, al rispetto, per quanto compatibili, del Codice di Comportamento del Comune di Verona approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 676 del 20 giugno 2024, dichiarata immediatamente eseguibile, che costituisce parte integrante e sostanziale dell presente atto, anche se non materialmente allegato, e che si consegna ai medesimi Organismi tramite comunicazione scritta dell'url del sito di questo Comune in cui tali atti sono in pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" <https://www.comune.verona.it/Novita/Notizie/Patti-di-Legalita>

2. L'Ente partner a loro volta è tenuto a consegnarne copia agli operatori che saranno adibiti alle attività progettuali.

3. La violazione degli obblighi di comportamento costituisce causa di risoluzione del rapporto negoziale ai sensi dell'art. 2, comma 3, del citato D.P.R. n. 62/2013.

Art. 18 – Patto di integrità

1. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, l'Ente partner accetta il Patto di integrità del Comune di Verona, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, anche se non materialmente allegato, e si impegna a rispettarne tutte le disposizioni per quanto compatibili. In caso di violazioni, il Comune si riserva di applicare, anche in via cumulativa, le sanzioni elencate nel suddetto Patto reperibile sul sito del Comune di Verona all'indirizzo <https://www.comune.verona.it/Novita/Notizie/Patti-di-Legalita> che l'Ente partner dichiara di conoscere. La mancata accettazione del Patto di integrità costituisce causa di decadenza dall'affidamento ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge n. 190/2012.

Art. 19 – Composizione delle controversie

1. Nel caso di controversie che dovessero insorgere relativamente all'interpretazione, esecuzione o applicazione della presente Convenzione viene escluso espressamente il

Comune di Verona

Direzione Servizi Sociali

Vicolo S. Domenico, 13/B - 37122 Verona

Tel. 045 8078046/8364 – Fax 045 8009095

E-Mail servizi.sociali@comune.verona.it

Codice Fiscale e Partita IVA 00215150236

www.comune.verona.it

deferimento al collegio arbitrale. Le Parti concordano di attivarsi secondo buona fede per la loro composizione amichevole secondo principi della leale collaborazione, correttezza e buona fede.

2. Qualora ciò non si rendesse possibile le vertenze sono devolute alla Autorità giurisdizionale del Foro di Verona. Si richiama, laddove applicabile, la disposizione dell'art. 133, comma 1, lettera a), punto 2, del D.Lgs. n. 104//2010.

Art. 20- Riapertura tavolo di co-progettazione

1. L'Amministrazione procedente si riserva in qualsiasi momento di richiedere all'Ente partner la ripresa del tavolo di co-progettazione per procedere all'integrazione e alla diversificazione delle tipologie di intervento, alla luce di modifiche che si rendessero necessarie o dell'emergere di nuovi bisogni, nel limite dei finanziamenti e delle prescritte approvazioni ministeriali. Le suddette variazioni sono disciplinate, previo accordo tra le Parti, con appositi atti aggiuntivi alla presente Convenzione.

2. Con la sottoscrizione della presente convenzione l'Ente partner si impegna ad eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dal Comune purché non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto della Convenzione e non comportino a carico dell'Ente partner maggiori spese.

3. Nessuna variazione alla Convenzione potrà essere introdotta se non sia stata concordata di comune accordo dalle Parti. Qualora siano state effettuate variazioni alla Convenzione non concordate, esse non daranno titolo a rimborsi di sorta e comporteranno, da parte della Parte autrice della variazione, la rimessa in pristino della situazione preesistente.

Art. 21 – Rinvii normativi

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione si fa riferimento ai principi del Codice Civile, in quanto applicabili, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 241/1990 ed alle norme vigenti in materia di co-progettazione.

Art. 22 – Osservanza della normativa

1. L'Ente partner nello svolgimento delle attività progettuali, oltre al presente accordo, è tenuto ad osservare e ad adeguarsi, a propria cura e spese, a tutte le vigenti norme di legge, di regolamento ed alle prescrizioni emanate dalle competenti Autorità, nonché a tutte le norme che dovessero essere emanate nel corso della validità del rapporto negoziale.

2. Resta comunque inteso che gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'osservanza delle norme e prescrizioni di cui sopra sono ad esclusivo carico dell'Ente partner che non possono, pertanto, avanzare pretese di compensi, ad alcun titolo, nei confronti del Comune. Restano parimenti ad esclusivo carico degli Enti le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni di cui sopra.

Comune di Verona

Direzione Servizi Sociali

Vicolo S. Domenico, 13/B - 37122 Verona

Tel. 045 8078046/8364 – Fax 045 8009095

E-Mail servizi.sociali@comune.verona.it

Codice Fiscale e Partita IVA 00215150236

www.comune.verona.it

Art. 23 – Spese negoziali e registrazione

1. Fanno carico agli Enti tutte le eventuali spese per tasse, diritti e registrazione relativi alla stipulazione della presente Convenzione, nonché ogni altra spesa inerente e/o conseguente, secondo le tariffe di legge.

2. L'imposta di bollo è a carico degli Enti salvo esenzioni di legge (art. 27-bis della Tabella, allegato B, al D.P.R. n. 642/1972; art. 82, comma 5, del D.Lgs. n. 117/2017).

Art. 24 – Allegati

1. Sono da considerarsi quale parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, anche se non ad essa materialmente allegati, i seguenti documenti:

- Progetto Definitivo con i suoi allegati (Schede di Servizio);
- Accordo sul trattamento dei dati personali;
- Patto di integrità.